

Citta' metropolitana di Torino

**D.P.G.R. n. 10R/2003 e 2R/2015 - Concessione di derivazione d'acqua sotterranea tramite n. 2 pozzi (n. 1 pozzo di prelievo e n. 1 pozzo di scarico), in Comune di Torino località Via Giolitti n. 2, ad uso climatizzazione (geotermico) assentita alla Building SpA.**

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 23 dei D.P.G.R. n. 10R/2003 e 2R/2015, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Risorse Idriche n. 747-35907/2015 del 3-11-2015; Codice Univoco: TO-P-10584.

"Il Dirigente del Servizio Risorse Idriche  
(... omissis ...)  
DETERMINA

1. nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi di assentire alla Building SpA - P. IVA 04366300012 - con sede legale in Torino, Via Bruno Buozzi n. 5, la concessione di derivazione d'acqua sotterranea mediante n. 1 pozzo di prelievo profondo 37 metri in falda superficiale, in Comune di Torino località Via Bruno Buozzi n. 5 - dati catastali di ubicazione dell'opera: Foglio 1282 Particella 56 - in misura di litri/s massimi 20 e medi 7,48 per complessivi metri cubi annui 236.000 ad uso civile da utilizzarsi dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. Le acque saranno scaricate, successivamente al loro utilizzo, nel citato ulteriore n. 1 pozzo di scarico in falda superficiale, così come autorizzato con provvedimento rilasciato dallo scrivente Servizio con D.D. n. 375-17442/2015 del 12-6-2015 di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.);
2. di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto, allegato al presente provvedimento a farne parte integrante;
3. di riservarsi la facoltà di disporre prescrizioni o limitazioni, temporali o quantitative, qualora la derivazione d'acqua sia in contrasto con le previsioni del Piano di Tutela delle Acque di cui al D. Lgs 152/2006 e s.m.i., senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva l'eventuale relativa riduzione del canone demaniale di concessione;
4. salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, di accordare la concessione per anni trenta successivi e continui decorrenti dalla data del provvedimento di concessione, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;
5. di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente dell'importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;
6. di notificare il presente provvedimento, entro trenta giorni dalla data della sua adozione, all'interessato ed alla Regione Piemonte ai fini della riscossione del canone, e di darne notizia ai soggetti previsti dall'art. 2 comma 3 della L.R. 9.8.1999 n. 22. Il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia nonché all'acquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge.
7. di informare che il canone è dovuto anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia. (...omissis...)"

- Disciplinare di concessione sottoscritto in data: 5-11-2015. (... omissis ...)